

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera, Chianni

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

**COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO
DELLA FUNZIONE DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.**

SEDUTA DEL 30/05/2023

Presenti:

SI	NO	NOMINATIVI
X		<i>Arch. Michele Borsacchi Comune di Palaia</i>
X		<i>Arch. Nicola Barsotti Comune di Casciana Terme Lari</i>
	X	<i>Arch. Katuscia Meini Comune di Buti</i>
X		<i>Ing. Fabio Talini Comune di Capannoli</i>
X		<i>Arch. Patrizia Lombardi Comune di Calcinaia</i>
	X	<i>Ing. Alessandra Frediani Comune di Bientina</i>
	X	<i>Arch. Marco Salvini Comune di Pontedera</i>
X		<i>Ing. Stefano Parri Comune di Chianni</i>
X		<i>Arch. Anna Guerriero Unione Valdera</i>

Funge da Segretario Verbalizzante Geol. Antonio Campus.

IL PRESENTE VERBALE CONTIENE N. 1 DECISIONE ASSUNTA

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione Valdera n. 69 del 02.08.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Capannoli** n. 42 del 24.10.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Palaia** n. 49 del 29.11.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Bientina** n. 59 del 19.12.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Buti** n. 3 del 27/01/2015, la delibera del C.C. del **Comune di Casciana Terme Lari** n. 30 del 19/05/2017, la delibera del C.C. del **Comune di Calcinaia** n. 14 del 20.03.2018 , la delibera del **Comune di Pontedera** n. 51 del 22 ottobre 2019, la delibera del C.C. del **Comune di Chianni** n. 26 del 31/08/2021, su invito del **Responsabile del Procedimento del Comune di Casciana Terme Lari**, in data odierna, alle ore 9,00 in videoconferenza si è riunito il **COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE VALDERA**, che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata per esaminare la procedura posta all'odg dal Comune di Casciana Terme Lari.

I componenti presenti assicurano la validità della seduta a norma del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente approvato con delibera della Giunta dell'Unione n.89 del 1.08.2014 e modificato con delibera della Giunta dell'Unione n. 18 del 16.02.2018.

DECISIONE N° 1

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI:

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELL'ESTINTO COMUNE DI LARI (U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIVO-COMMERCIALE DI PERIGNANO COMPARTI N. 7 E N. 8) ANTICIPATORIA AL PIANO OPERATIVO ADOTTATO DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (TUP2 - INSEDIAMENTO URBANO DI PERIGNANO A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIVO/COMMERCIALE - AREE DI TRASFORMAZIONE TU_C.COP1 E TU_C.COP2).

PROPONENTE: Giunta Comunale del Comune di Casciana Terme Lari

AUTORITÀ PROCEDENTE: Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari

ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO

Richiamati:

- il verbale della seduta del 12/12/2022 con il quale si riteneva meritevole di accoglimento il documento preliminare VAS trasmesso e si individuavano i Soggetti competenti in materia ambientale :
- l'inoltro della deliberazione di Giunta Comunale n° 181 del 14/12/2022 di avvio del procedimento di formazione della variante al Regolamento urbanistico dell'estinto comune di Lari,

in anticipazione e in conformità al Piano Operativo adottato e di contestuale avvio del procedimento di VAS previsto dall'art. 23 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i;

Dato atto che il link per visionare il suddetto Documento preliminare insieme alla documentazione relativa al procedimento, pubblicata sul sito internet dell'Unione Valdera – Servizio Funzioni Urbanistiche Associate, è stato inviato con nota del 27/12/2022 prot. n. 0063962/2022 a cura dell'Unione Valdera, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA);

L'Autorità Competente

prende atto che sono pervenuti i contributi tecnici, di seguito brevemente riassunti in merito al Documento preliminare di VAS relativo alla Variante in oggetto:

1. TERNA Rete Italia S.p.A. Dipartimento Trasmissione Centro-Nord (prot. Unione 656 del 05/01/2023)

Terna Rete italia comunica che :

l'area denominata TU_C.COP1 è interferente con la linea a 132 kV n°037 denominata “Cascina RT– P.741 (ex Cascina RT – Larderello)” di proprietà TERNA S.p.A.

Allega cartografia “TRISPANE P2017 0006085 - 28_11_2017” dove sono riportate le Dpa (Distanza di Prima Approssimazione) delle linee presenti sul territorio.

2. Telecom Italia S.p.A. (prot. Unione n. 734 del 05/01/2023)

Nulla ha da eccepire per l'approvazione dell'intervento.

3. Autorità di Bacino del Fiume Arno (prot. Unione n. 3306 del 23/01/2023)

L'Autorità di Bacino ricorda in primo luogo la necessità per i Comuni di redigere gli strumenti urbanistici generali e loro varianti in coerenza con i Piani di bacino vigenti per il territorio interessato.

- Per quanto concerne i piani di bacino per la tutela idraulica si ricorda quanto segue:

In riferimento al **PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni)** si segnala in particolare che l'area in oggetto **ricade tra le aree a pericolosità da alluvione media P2 ed elevata P3**; pertanto, il Comune nella formazione della Variante deve rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 10 e 8 e le norme di cui agli articoli 9 e 7 del citato PGRA.

- Per quanto concerne i piani di bacino per la tutela geomorfologica si ricorda quanto segue:

In riferimento al **PAI (Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno)** si segnala che le aree oggetto di variante urbanistica in oggetto non ricadono tra le “aree a pericolosità da processi morfologici di versante e da frana.

- Per quanto concerne i piani di bacino per la tutela delle acque, si ricorda quanto segue:

Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà verificare la coerenza dello strumento urbanistico con il **PGA (Piano di Gestione delle Acque)** ed il **PBI (Piano di Bacino Idrico)**.

In particolare il **PGA** individua nelle aree in esame la presenza di:

- Corpo Idrico superficiale “FOSSO REALE ZANNONE”, classificato in stato ecologico SCARSO (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) ed in stato chimico BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);

- Corpo Idrico sotterraneo denominato “CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA – ZONA LAVAIANO, MORTAIOLO”, avente stato quantitativo BUONO e stato chimico BUONO;

La variante in oggetto dovrà garantire che l’attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Nel caso in cui l’intervento previsto dallo strumento urbanistico in esame richieda il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che per lo stesso in fase attuativa dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall’art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall’art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

4. REGIONE TOSCANA – Direzione Ambientale ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica (prot. Unione 3889 del 26/01/2023)

Inoltre il seguente contributo:

“Esaminato il Documento Preliminare redatto per la fase preliminare di VAS e gli elaborati di Variante trasmessi, rilevato quanto già segnalato dal Settore scrivente in occasione del contributo trasmesso in fase di consultazione VAS sul PO adottato (PEC ns Prot. 0313126 del 02/08/2021), si ritengono utili i seguenti elementi di approfondimento, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione ambientale della Variante in oggetto, nell’ottica della collaborazione tra Enti.

Analisi dei contenuti del Documento Preliminare e degli obiettivi principali della Variante al RU

Il DP a pag. 5 riporta che *“È importante tenere in considerazione, durante la lettura del presente documento preliminare, che la Variante al RU recepisce i contenuti di un Piano Operativo già adottato e per il quale è già stato pubblicato un rapporto ambientale”*.

Il contributo del Settore scrivente in fase di adozione del PO evidenziava che *“la valutazione degli effetti, condotta nel RA, è parziale, non tiene conto delle criticità ambientali presenti e del carico insediativo indotto dalle nuove previsioni edificatorie ed infrastrutturali, rimanda di fatto le verifiche tardivamente alla successiva fase attuativa (vedi Elaborato “D.T.04a2 “Appendice 1 – Valutazione delle Schede di Trasformazione T.U./T.R”) e a generiche misure di mitigazione, compensazione inserite nelle NTA, senza fornire una valutazione complessiva delle ricadute ambientali delle scelte operate dal PO”*(vedi punto 1.2 *Ambiti di trasformazione: valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e paesaggistiche e degli effetti cumulativi*).

Anche in merito al dimensionamento del PO, si evidenziavano *“alcune incongruenze nelle tabelle della Relazione Illustrativa del PO, da cui non risulta coerente il dimensionamento proposto dal PO rispetto a quanto previsto nel PS”*.

In generale si ritiene quindi necessario che il RA afferente alla variante in oggetto non riproponga le medesime carenze già evidenziate nel corso del processo di VAS applicato al PO.

Al par. 3.3 *Contesto ambientale di riferimento*, il DP riporta i contenuti delle tabelle di sintesi incluse nel RA del PO adottato che forniscono un quadro introduttivo alle componenti ambientali di interesse e alle problematiche individuate. Ai par. 3.5 e 3.6 vengono riportati i contenuti dell’*Appendice 1 – Valutazione sintetica delle schede di trasformazione TU/TR* della VAS del PO in cui si individuano gli impatti delle trasformazioni sulle componenti ambientali e le misure per ridurre, impedire o compensare gli impatti ambientali.

Al par. 4.0 *Puntualizzazioni sull’attuazione dei comparti TU_C.cop1 e TU_C.cop.2*, il DP specifica che i piani attuativi attraverso cui si attueranno le previsioni della Variante prevedono insediamenti di attività logistiche. In relazione a ciò il DP riporta che tale tipologia di attività non comporterà un aggravio alla situazione attuale della risorsa idrica e che le aree verdi previste, caratterizzate da determinate specie arboree, risultano in grado di mitigare l’inquinamento atmosferico previsto a seguito dell’insediamento di tale attività.

Riguardo alle valutazioni condotte per le schede norma dal PO adottato e riportate dal DP, il contributo del Settore scrivente evidenziava che *“Gli interventi previsti per l’Area produttiva/artigianale di Perignano sono stati disciplinati attraverso 6 schede norma a cui corrispondono 6 schede di “Valutazione Sintetica” che contengono disposizioni normative per ogni sub comparto senza operare una valutazione complessiva della previsione stessa che tenga conto degli effetti cumulativi indotti dal carico insediativo complessivo sulle risorse ambientali, anche in considerazione del contesto territoriale e dell’area produttiva esistente (qualità dell’aria/inquinamento atmosferico, fabbisogni idrici - acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale, depurativi - smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria- fabbisogni energetici, clima acustico, produzione e smaltimento dei rifiuti urbani). Non risulta essere inoltre stata condotta una verifica circa il campo di applicazione della normativa in materia di VIA alla trasformazione nel suo complesso (intero comparto composto da 6 sub-comparti).*

Alla luce delle incongruenze e delle carenze valutative richiamate, considerato che il carico insediativo ed infrastrutturale è di notevole entità e potrebbe determinare effetti ambientali negativi non valutati in questa fase (la valutazione quantitativa degli effetti è stata operata solo per le previsioni comportanti incrementi del carico insediativo per le sole funzioni residenziali e turistiche) e che le verifiche ambientali sono demandate alle fasi attuative dell’intervento, si ritiene che la previsione sia estremamente critica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della coerenza con gli obiettivi specifici ambientali del PO stesso. Quali elementi minimi per garantire un quadro più sostenibile ambientalmente, si evidenzia la necessità di:

- *rivedere il dimensionamento delle previsioni adottate in coerenza con le capacità di carico del territorio e nell’ottica della riduzione del consumo di suolo in considerazione del fatto che il contenimento del consumo di suolo il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale...*

- *inserire specifiche prescrizioni all’interno delle schede norma che subordinino gli interventi alla preventiva verifica della disponibilità delle risorse ambientali con specifico riferimento alla disponibilità idropotabile e alla capacità depurativa, in considerazione delle criticità evidenziate nel RA in merito alla risorsa acqua (vedi punto 1.1b del presente contributo), al contenimento di consumo di nuovo suolo (compreso interventi compensativi), alla verifica del non aggravio del quadro emissivo (vedi punto 1.1a del presente contributo).*

Si ritiene inoltre che gli interventi dovrebbero essere prioritariamente indirizzati alla costituzione di un’area APEA (Area produttiva Ecologicamente Attrezzata), o quantomeno essere pianificate richiedendo l’applicazione di elevati standard ambientali come quelli previsti per le APEA”.

Si ritiene quindi necessario che il RA della variante in oggetto non riproponga le medesime carenze già evidenziate nel corso del processo di VAS applicato al PO con particolare riferimento alle valutazioni afferenti le schede norma dei due comparti in oggetto.

La Variante al RU anticipatoria al PO e il relativo processo di VAS dovranno quindi colmare le carenze e le incongruenze rilevate in fase di VAS del PO, almeno per l’ambito territoriale rappresentato dall’area produttiva in cui le due aree di trasformazione si collocano.

Si chiede inoltre di verificare, e quindi darne conto nel RA, della non sussistenza di aree alternative di recupero da riutilizzare (dismesse o da rigenerare) anche in riferimento ai territori limitrofi; si chiede di effettuare ulteriori approfondimenti anche nell’ottica di un eventuale ridimensionamento ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale della previsione, in coerenza con gli obiettivi formulati nel PO.

Analisi di coerenza con gli altri piani e programmi

Al par. 3.2, il DP elenca i piani e i programmi sovraordinati rispetto a cui condurre l’analisi della coerenza interna ed esterna. In relazione ai contenuti delle valutazioni effettuate, il DP rimanda alle analisi condotte nel RA per il PO.

A tal proposito si ricorda quanto rilevato nel contributo del settore scrivente inviato per la fase di VAS del PO:

“In riferimento al PRQA, il RA mette a confronto gli obiettivi del PO con gli obiettivi del piano regionale e, attraverso una matrice sintetica di valutazione (v. pag. 239 del RA), rileva la coerenza affermando che non risultano effetti negativi rispetto alla qualità dell’aria ambiente derivanti dagli obiettivi del PO stesso; tale esito non è tuttavia dimostrato da un’analisi valutativa che supporti e motivi quanto affermato. Si rileva che

il comune di Casciana Terme e Lari è ricompreso nell'area di superamento “Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno” di cui alla DGRT 1182/2015 (Bientina, Casciana Terme e Lari, Pontedera) e si prende atto che l'Amministrazione comunale, insieme ai Comuni del Valdarno pisano e dell'Empolese Valdelsa, ha approvato il “Piano di Azione Comunale comprensorio del Cuoio di Santa Croce S.A. 2016-2018”.

Si ricorda che, in applicazione del comma 1 lett.b e c dell'art. 10 del PRQA, il Comune in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora rilevi un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, deve approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento deve individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. Dalla documentazione prodotta non si rileva tuttavia un'analisi quali-quantitativa dell'incidenza delle nuove previsioni rispetto al quadro emissivo, secondo le indicazioni contenute nelle norme del PRQA. In mancanza di tali analisi è pertanto necessario inserire nelle NTA e nelle schede norma la specifica condizione alla trasformazione che vincoli ogni attuazione al non aggravio del quadro emissivo, in particolare per gli interventi di trasformazione ad uso produttivo”.

In riferimento alla componente qualità dell'aria si ribadisce pertanto quanto segnalato in fase di VAS del PO adottato e si ritiene che gli approfondimenti valutativi sopra richiamati debbano essere sviluppati per i due comparti nel RA.

“Il RA fa specifico rimando ai vigenti Piani di Classificazione Acustica Comunale dei due ex comuni (P.C.C.A. ex-Comune di Lari, approvato con la D.C.C. n.62 del 29/09/2004; P.C.C.A. ex-Comune di Casciana Terme, approvato con la D.C.C. n.27 del 01/08/2014 e successiva Variante, approvata con D.C.C. 38 del 26/10/2016) senza fornire una valutazione dell'impatto acustico delle previsioni di trasformazione previste dal PO e una valutazione della coerenza delle nuove previsioni rispetto alla zonizzazione acustica vigente.

Nel RA (v. pag. 152) viene specificato che “a seguito dell'approvazione del nuovo strumento della pianificazione urbanistica comunale, in considerazione anche dell'operatività del nuovo strumento urbanistico, dovrà essere redatto un nuovo P.C.C.A., secondo quanto disposto dalla L.R. n° 89/98, che tenga conto delle nuove previsioni urbanistiche e delle nuove strategie proposte”.

Si fa presente in merito che, nel caso di necessità di modificare la classificazione verso una minore tutela acustica del territorio, si sarebbero dovute effettuare specifiche analisi e valutazioni volte a verificare la sostenibilità delle scelte progettuali in considerazione dei contesti territoriali interessati; tali valutazioni sono da condursi nell'ambito dello strumento che effettua le scelte (ossia il PO) in quanto risulterebbero tardive e non efficaci se effettuate in sede di nuova classificazione in quanto le scelte già effettuate nel PO non potrebbero essere rimodulate/mitigate/compensate. Nel caso di riduzione delle tutele acustiche del territorio conseguenti alle nuove previsioni del PO, si sarebbero dovute introdurre misure di mitigazione o compensazione (da introdurre nelle NTA) o valutare alternative localizzative. In mancanza di tali valutazioni e analisi in sede di PO non è quindi possibile esprimersi sulla sostenibilità ambientale delle scelte effettuate dallo strumento in relazione all'eventuale diminuzione delle tutele acustiche del territorio indotte dalle trasformazioni previste”.

Anche in relazione alla verifica di coerenza con il PCCA si chiede di superare le carenze sopra evidenziate in sede di VAS del PO.

Valutazione degli effetti Ambientali

I contenuti della valutazione, oltre a quanto già evidenziato nel presente contributo, **dovranno focalizzarsi sui seguenti aspetti:**

- in relazione al **risparmio risorsa idrica** dovranno essere valutate le capacità di accumulo e riutilizzo anche per usi diversi da quello domestico, privilegiando la raccolta e l'accumulo delle acque provenienti da coperture;
- in relazione al **risparmio energetico** e considerato che trattasi di edifici destinati alla logistica, identificare le forme di risparmio e di produzione di energia da FER;

- in relazione alla **componente ecosistemica** attuare il mantenimento o ripristino di connessioni ecologiche anche attraverso piantumazione di specie che possano contribuire all'assorbimento di inquinanti atmosferici e possano limitare l'effetto isola di calore;

- in relazione alla **componente suolo** si ricordano gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo netto al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo:

1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali;
2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;
3. infine, solo se gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente.

Si chiede pertanto di valutare elementi compensativi al consumo di suolo che si andrà ad operare.

Piani Attuativi

Le previsioni della Variante al RU in oggetto si attueranno mediante Piano Attuativo. Si ricordano i contenuti prescritti per la valutazione dei piani attuativi di cui all'art. 5 bis co. 2 della lr 10/10, per i quali è richiesta una trattazione valutativa specifica focalizzata sull'area oggetto dell'intervento contenente le seguenti informazioni *“assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi ed i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”*. In assenza di tali contenuti i Piani Attuativi dovranno essere assoggettati alle procedure di cui alla LR 10/10.

5. REGIONE TOSCANA – DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (prot. Unione 3962 del 26/01/2023)

Pertanto, dalla localizzazione delle opere in questione in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale, tenuto conto anche di quanto riportato nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e prorogato dall'art. 94 della L.R. 15/2017, si precisa quanto segue:

A. Strade regionali

Non si riscontrano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza.

B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.

C. Infrastrutture ferroviarie

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in riferimento agli ambiti ferroviari esistenti o previsti nel PRIIM.

Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie.

6. PROVINCIA DI PISA (prot. Unione 4084 del 26/01/2023)

Lo sviluppo della zona a carattere produttivo/commerciale in oggetto non sorge direttamente in prossimità di strade di competenza della Provincia di Pisa, ma l'espansione di questa area comporta, come descritto nell'elaborato *“5.4 Studio di Impatto viabilistico”*, un incremento dei flussi veicolari sebbene sia specificato che si stima un traffico potenzialmente indotto è tale da non modificare le condizioni di deflusso della rete. Tale studio si limita alla valutazione degli impatti sui flussi di traffico sulle intersezioni e le strade prossime e di accesso al comparto senza che sia analizzato lo scenario relativo alla intersezione a T tra la via Sicilia e la SP12, verso cui presumibilmente e principalmente si dirigerà il traffico in direzione Est.

La provincia pertanto chiede sia analizzato anche il possibile scenario per l'incrocio suddetto al fine di verificare che non vi siano impatti significativi tali da giustificare un adeguamento dell'intersezione stessa ai sensi del D.M.del 19/01/2016 “*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle Intersezioni Stradali*” e nel rispetto del D.M.del 05/11/2001 “*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*”. A tale scopo, l'Ente provinciale si rende disponibile a fornire dati di traffico che interessano le tratte di propria competenza.

L'Autorità Competente

- prende atto che in seguito ai contributi di cui sopra è stata redatta la Variante al Regolamento Urbanistico vigente anticipatoria delle previsioni del P.O adottato ed in conformità allo stesso, sono stati contestualmente redatti i relativi piani attuativi dei due comparti, strumenti tutti adottati contestualmente, insieme al Rapporto Ambientale di cui all'art. 24 della L.R. 10/2010 e alla Sintesi non Tecnica con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 27/02/2023 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 10 del 08/03/2023;
- prende altresì atto che contestualmente al periodo necessario al fine di reperire osservazioni in data 08/03/2023 sono iniziate le consultazioni di cui all'articolo 26 della L.R. 10/2010 che si sono protratte fino al 08/05/2023 compreso e che sono pervenute le seguenti osservazioni, riportate in sintesi:

1. REGIONE TOSCANA – Direzione Ambiente ed Energia - Settore "Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamento atmosferico (prot. Comune di Casciana Terme Lari 9090 del 08/05/2023)

- “In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della l.r. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.”

2. REGIONE TOSCANA – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile (prot. Comune di Casciana Terme Lari 9090 del 08/05/2023)

Si riscontra la vostra nota protocollo n. 167251 del 03/04/2023, di richiesta contributi in merito ai due piani attuativi di zona D2 “Area a prevalente destinazione produttivo/commerciale di Perignano” comparto 7 e 8 ed in merito anche alla contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Casciana Terme Lari.

Con la presente si porta a conoscenza che gli elaborati relativi agli strumenti urbanistici in oggetto, scaricati dal link da voi indicato, sono i medesimi di quelli agli atti di questo Settore, depositati per il controllo delle indagini geologico-tecniche, ai sensi della L.R.65/2014 - D.P.G.R. 5/R/2020. In tale procedimento sono state richieste integrazioni con nota n. 181637 del 13/04/2023, che si allega alla presente quale contributo per gli aspetti di competenza.

3. REGIONE TOSCANA – Direzione mobilità, infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Logistica e Cave (prot. Comune di Casciana Terme Lari 9090 del 08/05/2023)

Analizzati gli elaborati forniti e dato atto che la variante è di tipo puntuale, non si rilevano interferenze tra le modifiche adottate e la pianificazione inerente l'attività estrattiva di cava costituita dal PRC.

4. REGIONE TOSCANA – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Sismica (prot. Comune di Casciana Terme Lari 9090 del 08/05/2023)

In merito al procedimento indicato in oggetto, si specifica che le funzioni dello scrivente si contengono nelle disposizioni previste dalla normativa vigente riguardante la disciplina delle opere di conglomerato

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché quella riguardante le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa sopraindicata, concernenti la progettazione esecutiva strutturale degli interventi, si svolgono oggi esclusivamente tramite il portale regionale denominato PORTOS, pertanto non si ravvisano in questa fase particolari profili di competenza di questo Settore.

5. REGIONE TOSCANA – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. Comune di Casciana Terme Lari 9090 del 08/05/2023)

Con riferimento alle competenze del settore scrivente, in merito alla rete Autostradale, alla rete Stradale dello Stato, alla rete ferroviaria dello Stato in gestione a RFI, alle Strade Regionali ed alla relativa programmazione interventi, non si evidenziano interferenze.

Analizzate le osservazioni pervenute e stante la natura delle stesse quali contributi al Rapporto Ambientale trasmesso e in particolar modo vista la risposta alle osservazioni stesse trasmessa dal proponente al protocollo del Comune di Casciana Terme Lari in data 29/05/2023 prot. n. 0010543 che qui si allega al presente verbale sotto il numero “1”;

CIÒ PREMESSO

Esaminata la documentazione prodotta e relazionata dall'Arch. Nicola Barsotti ALL'UNANIMITÀ,

Richiamato l'art. 26 della L.R. n.10/2010,

Preso atto che:

- per la variante proposta non sono state sollevate al Rapporto Ambientale trasmesso, da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCMA), particolari eccezioni e/o osservazioni tali da evidenziare effetti ambientali non valutati o chiarimenti necessari per concludere la verifica di VAS;
- non emergono effetti in grado di generare alterazioni significative rispetto allo stato attuale sulle varie matrici ambientali interessate dalla variante (rumore, acqua, suolo e sottosuolo, rifiuti, aria, ecc), a condizione che gli interventi siano realizzati in conformità al Piano Operativo adottato, già sottoposto a VAS e con le prescrizioni ivi imposte e riportate nuovamente nel Rapporto Ambientale allegato alla proposta di variante;
- la variante proposta interessa anche aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) per le quali in conformità al P.O. Adottato non è prevista la realizzazione di alcun edificio bensì di un parcheggio, comunque per quanto riguarda gli aspetti idraulici, la variante risulta compatibile con il quadro normativo vigente;
- la variante proposta non interessa aree classificate a pericolosità da dissesti geomorfologici elevata e molto elevata e non interessano aree destinate ad interventi strutturali individuati dal Piano Riduzione Rischio Idraulico dell'Arno;
- per quanto riguarda gli aspetti idrici, gli interventi sono attuabili mediante accorgimenti tecnico-costruttivi (recupero delle acque piovane) che saranno dettagliate in sede di progettazione esecutiva degli interventi volte alla salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei e il recapito controllato delle acque meteoriche di dilavamento;
- per quanto l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue, gli interventi sono stati oggetto di attenta valutazione, ma la destinazione logistica fa sì che non si effettuino prelievi di acque per uso industriale ma solo ai fini igienico sanitari e così vale anche per gli scarichi fognari;

Valutato che:

- obiettivo generale della variante al Regolamento Urbanistico vigente è di procedere all'attuazione anticipata dei due comparti edificatori conformemente alla previsione del Piano Operativo adottato già oggetto di VAS, aggiungendo solo la possibilità di insediare una attività di logistica non prevista nel R.U. e comunque senza aumentare la superficie edificabile;
- la variante al RU non comporta modifiche al Piano Strutturale Comunale nè tanto meno al Piano Strutturale Intercomunale;
- la variante comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro urbanizzato così come definito ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 65/2014, previsione per la quale sono state espletate le conferenze di coopianificazione ai sensi dell'articolo 25 della legge stessa, sia per il Piano Strutturale comunale che per il Piano Operativo adottato;
- le modifiche proposte non producono nuovi effetti sull'ambiente rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche e non si rilevano particolari rischi naturali che possano essere in qualche misura compromessi o danneggiati dall'attuazione della variante medesima;
- la variante al RU non determina una riduzione complessiva degli standard pubblici inferiore a quelli previsti dal Piano Strutturale vigente nonché rispetto alla dotazioni di standard pubblici fissati con il Piano Strutturale Intercomunale adottato;

L'AUTORITÀ COMPETENTE

Esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 26 della L.R.T. n. 10/2010 all'unanimità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELL'ESTINTO COMUNE DI LARI (U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIVO-COMMERCIALE DI PERIGNANO COMPARTI N. 7 E N. 8) ANTICIPATORIA AL PIANO OPERATIVO ADOTTATO DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (TUP2 - INSEDIAMENTO URBANO DI PERIGNANO A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIVO/COMMERCIALE - AREE DI TRASFORMAZIONE TU_C.COP1 E TU_C.COP2) e condiziona i singoli interventi al rispetto dei contributi pervenuti, tenuto conto dell'allegato "Risposta alle osservazioni Vas pervenute" (Allegato 1).

* Il Relatore Arch. Nicola Barsotti

letto approvato e sottoscritto

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

* Ing. Fabio Talini

* Arch. Michele Borsacchi

* Ing. Stefano Parri

* Arch. Patrizia Lombardi

alle ore 10:30 la seduta viene sciolta

* Il Segretario Verbalizzante Geol. Antonio Campus

* Firma digitale